

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio, art. 44.

Richiesta parere in ordine alla classificazione di un allevamento avicolo, ai sensi della DGR n. 856/2010.

Spett.

dott. agr. Baldo Gabriele

baldo.gabriele@epap.sicurezzapostale.it

e, p.c.

AVEPA - Sportello Unico Agricolo

protocollo@cert.avepa.it

al Dirigente regionale della

Direzione Pianificazione territoriale Palazzo Linetti - Cannaregio, 99

30124 Venezia

Si dà riscontro al quesito formulato dal Professionista in indirizzo, inviato tramite mail in data 18 gennaio 2017, teso ad ottenere chiarimenti in ordine alla classificazione di un sistema di allevamento avicolo per galline ovaiole ai sensi della DGR n. 856/2012, Punto 5).

Più nello specifico, viene evidenziato nella nota in oggetto che il citato punto 5), nell'ambito degli atti d'indirizzo per l'edificazione in zona agricola, prevede l'assegnazione di un punteggio per gli allevamenti zootecnici in base alla tipologia di stabulazione, riferite alle Migliori tecniche disponibili (MTD) descritte dalle "Linee Guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili".

Per le galline ovaiole è previsto l'allevamento "in gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso", al quale vengono attribuiti 20 punti, e l'allevamento "con sistemi ad aviario" con punteggio 40 punti, in quanto tale tipologia presenta, rispetto ad altri sistemi elencati a punteggio inferiore, una maggiore emissione di ammoniaca. I sistemi ad aviario prevedono infatti l'allevamento di galline in gruppi, con la possibilità di sostare in strutture voliere aperte le quali presentano dei nastri per l'asportazione automatica della pollina, che viene allontanata 1 volta alla settimana; diversamente, la lettiera presente nel pavimento viene allontanata a fine ciclo.

La maggiore produzione di ammoniaca nell'ambiente di stabulazione è causato dalla permanenza della pollina all'interno del ricovero per un lungo periodo (l'intera durata del ciclo). Proprio al fine di risolvere tale problematica, le ditte produttrici degli impianti avicoli hanno predisposto delle specifiche apparecchiature (raschiatori sul pavimento o macchine raccoglitrici) per l'asporto della pollina, che consentono di asportare fino al 100% della pollina almeno due volte alla settimana, con conseguente riduzione delle emissioni di ammoniaca e di polveri.

Pur non essendo tale sistema ancora annoverato tra nelle tecnologie MTD, il Professionista in indirizzo chiede se sia possibile paragonare tale tecnologia, che utilizza raschiatori sul pavimento o macchine raccoglitrici per l'asporto frequente della pollina, con la MTD 4.1.3 "Gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso" delle "BAT Conclusions 2007"; evidenzia in proposito che in fase di autorizzazione integrata ambientale (AIA) alcune Province hanno già accettato la comparazione dei due sistemi di allevamento, in gabbia e in aviario, qualora sia effettuata l'asportazione frequente della pollina.

> Area Sviluppo Economico Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 - Fax 041/2795494 agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it



## giunta regionale

Sulla base di tali considerazioni, chiede altresì il Professionista se, ai fini del calcolo del punteggio ai sensi del Punto 5) della DGR n. 856/2012 per la determinazione delle distanze dell'allevamento dalle case (sparse e concentrate) e dalle zone non agricole, sia possibile attribuire al sistema "aviario con asportazione della lettiera ogni due settimane" il medesimo punteggio previsto per il sistema "allevamento in gabbia con nastri trasportatori sottostanti e rimozione frequente della pollina umida", pari a 20.

Con riferimento al quesito sopra esposto, si ritiene utile richiamare la competenza della Provincia, in quanto Ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a valutare se i due sistemi di stabulazione sopra descritti sono equiparabili in termini di impatto ambientale generato.

Pertanto, qualora l'intervento in oggetto ricada tra quelli sottoposti ad AIA e la Provincia ritenga possibile equiparare i due sistemi di allevamento, è opinione dello Scrivente che le medesime valutazioni possano essere estese anche all'applicazione della disciplina delle distanze di cui al Punto 5) della DGR n. 856/2012. In tal caso, pur in assenza di esplicita individuazione nella DGR n. 856/2012, ai due sistemi di stabulazione (aviario con asportazione della lettiera ogni due settimane, gabbia con nastri trasportatori sottostanti e rimozione frequente della pollina umida) è possibile applicare il medesimo punteggio (20 punti) ai fini dell'individuazione delle distanze reciproche da rispettare dalle case, sparse e concentrate, e dalle zone non agricole.

Diversamente, se l'allevamento non è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di non ingenerare un diverso trattamento, si ritiene utile fare riferimento a interventi analoghi sottoposti al rilascio dell'AIA per i quali la Provincia territorialmente competente si sia già espressa positivamente ai fini dell'equiparazione dei due sistemi di allevamento. In tal caso, le medesime valutazioni possano essere estese anche all'applicazione della disciplina delle distanze di cui al Punto 5) della DGR n. 856/2012.

In proposito, si segnala anche che è stata conclusa la revisione del documento dell'Unione Europea che individua le migliori tecniche disponibili, in corso di approvazione. Tale documento, denominato "BAT Conclusions 2015", nel descrivere i sistemi di stabulazione senza gabbie per le galline oviaole, specifica che "possono sorgere livelli più elevati di ammoniaca e di polveri rispetto ai sistemi in gabbia, per la presenza di lettiera e di maggiore attività animale, anche se questo può essere mitigato dalla frequente rimozione delle deiezioni con nastri o raschietti.".

Sarà cura della scrivente Struttura valutare in ogni caso l'opportunità dell'adozione di un apposito provvedimento deliberativo di integrazione della disciplina vigente sulle distanze degli allevamenti, in relazione anche alla revisione del documento dell'Unione Europea "BAT Conclusions 2015".

Distinti saluti.

Il Direttore Dott. Andrea Comacchio

BL-AF-RS/af
UO Agroambiente
Ufficio Edificabilità nelle aree rurali
Anna Fumagalli – 041-2795408
Quesito BALDO classificazione allevamento galline ovaiole doc

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it